

CONVENZIONE PER LA DIREZIONE UNIVERSITARIA DELLA U.O.C. GERIATRIA E CURE INTERMEDIE A INDIRIZZO CARDIOLOGICO E PNEUMOLOGICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA

Tra

L'Università degli Studi di Milano (di seguito, per brevità, Università o "Ateneo"), codice fiscale 80012650158 con sede a Milano, con sede in Via Festa del Perdono n. 7, rappresentata dal Rettore pro tempore, professor Elio Franzini, nato a Milano il 19 maggio 1956, domiciliato presso la sede predetta

di seguito indicata "Università" o "Ateneo"

E

l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio con sede in Milano, Via Marostica, 8 - 20146 - Codice Fiscale 04137830966 e P. I.V.A. 04137830966, in persona del suo Direttore Generale e Rappresentante Legale dell'Ente Dott. Giuseppe Calicchio nato a Vigevano (PV) il 14/11/1971 domiciliato per la carica presso la sede sociale di Via Marostica n.8, di seguito indicato "Ente"

- *entrambe congiuntamente denominate "Parti"* -

VISTE

le seguenti disposizioni normative, richiamate in ordine cronologico:

- Il Decreto Legislativo n° 368 del 17.8.1999, - Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati, ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/Cee in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- Il Decreto Legislativo n° 517 del 21.12.1999, - *Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge n. 419 del 30.11.1998;*
- la Legge Regionale n° 33 del 30.12.2009 e s.m.i. - *Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità;*



- la Delibera del Consiglio Regionale n. IX/0088 del 17.11.2010 - *Piano Socio Sanitario Lombardia 2010/2014*;
- il Protocollo Generale d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10.06.2011,
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 4.2.2015 - *Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13.6.2017 - *Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria*;
- *la nota MIUR Prot.0031249 del 7.11.2017 -Strutture che compongono la rete formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al DI 402/2017*
- l'art. 34 e seguenti del D.Lgs. n 368/1999 che prevede che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standards individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;

#### **Premesso**

- che l'Ateneo in data 20.5.2014 ha stipulato una convenzione per la durata di tre anni con l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per l'utilizzo dell'Unità Operativa Complessa "Ronconi"(ora Unità Operativa Complessa geriatria e cure intermedie a indirizzo cardiologico e pneumologico) ai fini didattico-formativi degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Geriatria, affidata alla direzione del Prof. Luigi Bergamaschini, professore associato del SSD MED/09 - Medicina Interna. In data 25.5.2017 la convenzione è stata rinnovata alle medesime finalità per la durata di 4 anni;
- che il Prof. Luigi Bergamaschini è stato collocato a riposo a decorrere dall'1.11.2020;
- che, d'intesa tra le Parti, la direzione universitaria dell'U.O.C. Geriatria e Cure



intermedie a Indirizzo Cardiologico e Pneumologico, è stata affidata al Prof. Marco Frolidi, professore associato del SSD MED/09, Medicina Interna a decorrere dalla data di collocamento a riposo del prof. Bergamaschini;

- che con nota del 11.3.2021 l'Ente ha manifestato la volontà di rinnovare la convenzione in scadenza per la direzione dell'U.O.C. Geriatria e Cure intermedie a Indirizzo Cardiologico e Pneumologico;
- che le Parti intendono formalizzare il proprio rapporto di collaborazione mediante la stipula della presente convenzione che, sia in via generale che nello specifico, stabilisca i criteri e le modalità di utilizzo di strutture, attrezzature, servizi logistici e personale per lo svolgimento di attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Geriatria;
- che tali rapporti di collaborazione potranno concretizzarsi nel modo seguente:
  - a) nell'utilizzo da parte dell'Università delle strutture, attrezzature e personale della Unità Operativa per lo svolgimento di attività professionalizzanti, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Geriatria;
  - b) nell'affidamento al prof. Marco Frolidi, personale docente universitario di idonea competenza, designato d'intesa tra le Parti, della direzione universitaria dell'U.O.C. Geriatria e Cure intermedie a Indirizzo Cardiologico e Pneumologico per lo svolgimento di attività didattiche integrative, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nell'ambito dell'attività didattica della Scuola di Specializzazione in Geriatria;

\*\*\*

Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in 15.3.2021; la Nota del Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell'08.04.2021, ratificata dal Consiglio del Dipartimento in data 26.4.2021; dal Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 12.04.2021 rep. n° 109/2021 del 6.5.2021; dal Senato



Accademico in data 11.5.2021 e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università in data 25.5.2021;

### **Tutto ciò premesso**

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1**

##### Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

#### **ART. 2**

##### Finalità

L'Ente consente all'Università il pieno utilizzo delle proprie strutture per le esigenze formative della Scuola di Specializzazione in Geriatria.

L'utilizzo è consentito senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

#### **ART. 3**

##### Strutture ed attrezzature

L'Ente, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici facente capo al U.O.C. Geriatria e cure intermedie a indirizzo cardiologico e pneumologico, nonché gli ambulatori specialistici la cui attività sia comunque annessa o collegata, come individuati dall'allegato "A" al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

L'Ente assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell'allegato "A" e di segnalare tempestivamente, per iscritto, all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire nell'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 27.

L'Ente si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la



struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola, ed inoltre la rispondenza delle prestazioni sanitarie ai principi di appropriatezza, efficacia, efficienza e qualità.

L'allegato "A", previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

Eventuali variazioni o discordanze rispetto agli impegni assunti con il presente accordo dovranno essere comunicati dall'Ente all'Università tempestivamente.

La struttura è stata qualificata quale struttura "collegata".

#### ART. 4

##### Personale ospedaliero e nomina dei professori a contratto e dei tutori

L'Ente pone inoltre a disposizione dell'Università per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 della presente convenzione il personale laureato medico, tecnico, paramedico ed ausiliario afferente alla struttura convenzionata che partecipa alla formazione specialistica. A tal riguardo le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola potrà attribuire a tale personale - purché di provata esperienza didattico-formativa, con almeno 10 anni di servizio e operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola - la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola, in qualità di titolare di insegnamento, previa accettazione dell'Ente e del personale designato; in tal caso, al richiamato personale verrà conferito l'incarico di professore a contratto nel rispetto della quota (30% del corpo docente) e dei requisiti di cui al D.l. n. 402 del 13.06.2017.

Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutor, che potranno essere svolte a livello:

a) individuale: per guidare il percorso di singoli medici in formazione;



b) di gruppo: per coordinare l'interazione tra i medici in formazione e la struttura presso la quale si espleta la formazione o per curare il raggiungimento di obiettivi molto specifici.

Il tutor deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento anche a giudizio del medico in formazione.

Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere in ogni caso superiore a tre.

A tale riguardo l'Ente autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università. L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è considerata ai fini del riconoscimento di crediti per i programmi di Educazione continua in medicina ed è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

#### **ART. 5**

##### Personale universitario convenzionato

L'Università mette a disposizione dell'Ente il proprio personale per lo svolgimento delle attività assistenziali connesse con la didattica e la ricerca e per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Geriatria, indicato all'allegato "B".

Il personale messo a disposizione dall'Università, indicato all'allegato B, viene individuato dai competenti Organi dell'Ateneo fra docenti/ricercatori di ruolo di idonea competenza, appartenente al settore scientifico disciplinare richiesto. L'elenco di cui all'allegato "B" costituisce parte integrante del presente atto ed al personale indicato vengono attribuite le funzioni ivi specificate. L'allegato "B", previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

#### **ART. 6**

##### Diritti e doveri del personale universitario convenzionato



Al personale universitario con l'incarico di Responsabile della struttura convenzionata vengono formalmente riconosciuti i poteri, i doveri e le responsabilità previste dalla normativa nazionale vigente per i dirigenti sanitari ospedalieri, responsabili di struttura. Per ciò che attiene agli aspetti organizzativi interni e il rispetto degli obblighi in materia igienico sanitaria, il Responsabile della struttura è tenuto al rispetto delle direttive impartite dal Direttore Sanitario dell'Ente, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e ad attenersi alla regolamentazione interna anche per quanto concerne la collaborazione con le altre Unità Operative ed i Servizi dell'Ente stesso.

#### ART. 7

##### Trattamento economico

Nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, l'Ente si impegna ad assicurare parità di trattamento economico tra il personale universitario convenzionato afferente alla struttura convenzionata e personale ospedaliero, in aggiunta alle retribuzioni erogate dall'Università.

L'Ente riconosce quindi il trattamento aggiuntivo coerente con l'incarico conferito e con le connesse responsabilità, per quanto necessario a rendere il trattamento economico complessivo allineato a quello dei dirigenti del servizio sanitario regionale di pari incarico, nell'ambito degli strumenti previsti dalle vigenti norme di legge e contrattuali

Verrà inoltre riconosciuto il trattamento relativo alla retribuzione di risultato sulla base degli accordi aziendali in materia oltre alla indennità di esclusività riconosciuta a coloro che hanno optato per l'attività professionale intramoenia.

In caso di passaggio del personale dai ruoli della dirigenza sanitaria a quelli dell'Università, deve essere comunque riconosciuta per intero, ai soli fini del riconoscimento dei trattamenti economici di cui sopra e per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali nelle strutture sanitarie, l'attività assistenziale precedentemente svolta presso altri Enti sanitari.



L'Ente si impegna a versare mensilmente all'Università, sulla base dei conteggi dalla stessa effettuati e previa rendicontazione, la somma necessaria per la corresponsione al personale universitario di tutti i trattamenti e le indennità dovuti nel mese di riferimento.

#### **ART. 8**

##### Orario di lavoro

In base alle disposizioni normative vigenti, l'orario settimanale del Docente universitario con funzioni assistenziali è inteso in senso onnicomprensivo per lo svolgimento delle mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali.

Resta inteso che in ogni caso presso l'Ente la presenza del personale universitario convenzionato deve essere nella misura prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente.

I criteri di regolamentazione e il controllo delle attività dei Docenti universitari con funzioni assistenziali sono stabiliti come segue:

- a) l'orario settimanale per lo svolgimento delle rispettive mansioni didattiche, di ricerca ed assistenziali è globalmente considerato come impegno orario equivalente a quello previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai medici dipendenti dell'Ente;
- b) le presenze del personale universitario convenzionato all'interno della struttura vengono rilevate attraverso i sistemi obiettivi adottati nella struttura; tale rilevazione avrà lo scopo di certificare l'effettiva presenza fisica di ciascuno nel perimetro della struttura sanitaria e l'assolvimento dei compiti di cui alla presente convenzione;
- c) l'attività prestata ai fini universitari o comunque per fini istituzionali fuori dalle strutture dell'Ente, pertanto non documentabile attraverso le timbrature, sarà oggetto di autocertificazione da esibire a richiesta delle Parti.

#### **ART. 9**

##### Responsabilità e verifica dell'attività svolta

Il personale universitario convenzionato in relazione all'incarico conferito di direzione di





Unità Operativa e alle specifiche funzioni a esso attribuite, è responsabile, come previsto per il personale dell'Ente, dei risultati conseguiti. L'attività assistenziale e gestionale dell'Unità Operativa convenzionata è sottoposta a verifiche periodiche, per ciò che concerne la sua efficienza ed efficacia, come avviene per il personale dell'Ente.

Il Direttore Sanitario verifica, per ogni esercizio economico - finanziario, il raggiungimento degli obiettivi assistenziali predefiniti, compatibili comunque con le finalità istituzionali dell'Università.

L'attività assistenziale del personale universitario convenzionato è sottoposta a verifica con la stessa metodologia prevista per il personale ospedaliero con analogo incarico.

In caso di verifica con esito negativo, il Direttore Sanitario provvederà a darne comunicazione al Rettore per i conseguenti provvedimenti.

#### **ART. 10**

##### Servizi accessori

Il personale universitario che svolge attività assistenziale in regime convenzionale ha diritto ad usufruire di tutti i servizi accessori di cui beneficia il personale dell'Ente, alle medesime condizioni, compreso il servizio mensa.

#### **ART. 11**

##### Attività libero-professionale intramoenia

L'Ente garantisce al personale universitario convenzionato l'esercizio della libera professione intramuraria nelle strutture a tale scopo predisposte dall'Ente.

All'attività in regime di libera-professione prestata dal personale universitario si applicheranno gli stessi particolari istituti normativi previsti per il personale degli Istituti

L'Ente, dedotta la quota di propria spettanza, verserà all'Università gli introiti derivati dall'attività libero-professionale dei Dirigenti Universitari, comprensivi della quota destinata al versamento Irap se dovuto.

L'Ente mette a disposizione gli spazi per consentire l'esercizio dell'attività libero-



professionale al personale universitario che ha optato per la libera professione intramoenia.

## **ART. 12**

### Docenti universitari non convenzionati

Presso l'Ente è, inoltre, prevista e consentita, senza alcun onere per l'Ente, la presenza di personale universitario docente avente solo compiti didattici o di ricerca, ferma restando l'afferenza alla struttura universitaria di appartenenza e l'obbligo di raccordarsi ad essa per lo svolgimento dei compiti istituzionali. L'Allegato "C", suscettibile di aggiornamento in corso di convenzione, elenca il personale docente universitario avente solo compiti didattici o di ricerca presente presso l'Ente all'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione. L'Università procederà a richiedere l'autorizzazione di accesso all'Ente. Tale comunicazione dovrà contenere oltre che la tipologia di incarico, anche data di inizio e, se già conosciuta, data di cessazione dell'attività presso l'Ente.

Eventuali variazioni dovranno di volta in volta essere comunicate da parte dell'Università.

L'Ente fornisce al personale non convenzionato apposito badge di riconoscimento solo a fini assicurativi e di sicurezza.

## **ART. 13**

### Accesso ed attività di altre categorie

L'Ente si impegna a garantire l'accesso e la permanenza di tirocinanti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, di dottorandi, degli assegnisti di ricerca dell'Università, degli studenti stranieri con programmi di mobilità internazionale approvati dall'Università.

L'identificazione dei richiamati soggetti deve essere effettuata mediante specifico tesserino personale di riconoscimento, da distribuirsi a cura dell'Università, di concerto con la Direzione Risorse Umane dell'Ente.

I soggetti di cui al presente articolo sono adeguatamente coperti da assicurazione infortuni e Responsabilità Civile (R.C.) verso terzi a cura dell'Università.

L'Ente consente l'accesso, secondo il proprio regolamento, a visitatori italiani e stranieri,



nonché a medici ed altri operatori sanitari frequentatori che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività didattico-scientifica, esclusa ogni e qualsiasi attività assistenziale. I frequentatori e visitatori devono essere coperti da assicurazione infortuni e R.C. a carico loro o di terzi.

#### ART. 14

##### Attività formativa

L'Università per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Geriatria, utilizza le strutture, le attrezzature ed il personale, di cui agli allegati "A", "B" e "C", senza alcun onere a proprio carico.

Il medico in formazione ai sensi del D.l. 4.2.2015 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) in misura pari al 70% dell'attività complessivamente prevista e ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 368/1999, l'impegno richiesto nell'ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Sotto la guida del tutore, il medico in formazione partecipa alla totalità delle attività mediche della struttura convenzionata per una graduale assunzione dei compiti assistenziali, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'Ente ed il responsabile dell'U.O.C. Geriatria e cure intermedie a indirizzo cardiologico e pneumologico

Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati:

- a) attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- b) attività di collaborazione - quando svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo del personale medico strutturato;
- c) attività di autonomia quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale.



Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di Specializzazione, è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche, nonché alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

#### **ART. 15**

##### Frequenza dei medici in formazione e partecipazione alle attività assistenziali

Le strutture poste a disposizione saranno utilizzate dai medici che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 368/1999.

I medici in formazione, tenuti a frequentare l'Unità Operativa e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Geriatria, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria dell'Ente, nonché il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul "libretto personale di formazione" appositamente predisposto, e al termine del periodo svolto deve essere vistato dalla Direzione dell'Ente e trasmesso alla Direzione della scuola; il responsabile della struttura presso la quale la formazione si effettua ha il compito di comunicare alla Direzione dell'Ente le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con il predetto Ente.

Le Parti, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente concordano che



in nessun caso l'attività svolta dal medico in formazione sia considerata sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

L'Ente consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione della Scuola comunica alla Direzione dell'Ente il numero e i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione di tale attività.

#### **ART. 16**

##### Finanziamenti

L'Ente assume l'impegno a erogare finanziamenti dal primo anno accademico utile per attivare almeno n. 1 posto aggiuntivo da assegnare alla Scuola di Specializzazione in Geriatria a favore dell'Università, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti universitari. L'impegno assunto dall'Ente si intende per un periodo di tempo uguale a quello della durata del corso di specializzazione. Resta inteso che per la disciplina specifica si rinvia ad un'apposita convenzione che verrà sottoscritta dalle parti.

#### **ART. 17**

##### Copertura assicurativa a carico dell'Ente

La gestione dell'attività assistenziale svolta nell'ambito del Servizio convenzionato resta affidata all'Ente, che si assume in proprio tutti gli oneri connessi sia al regolare funzionamento delle strutture stesse, sia alle coperture assicurative.

A tal proposito l'Ente provvede, con oneri a proprio carico e sulla base dei massimali in uso, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento di tutta l'attività assistenziale comunque svolta dal personale universitario convenzionato, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il personale ospedaliero



dipendente.

È a carico dell'Ente la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale dei medici in formazione, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale (art. 41 comma 3° D. Lgs 368/99).

L'Ente, inoltre, provvede a garantire al personale universitario la copertura globale per le spese di giudizio che dovessero derivare da eventuali responsabilità di rilevanza civile e penale, connesse all'esercizio dell'attività assistenziale, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Università.

Nei casi di dolo e colpa grave la rivalsa potrà avvenire nei confronti del personale universitario convenzionato con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero.

#### **ART. 18**

##### Copertura assicurativa a carico dell'Università

L'Università provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile del personale universitario che svolge attività di didattica e di ricerca e ad assicurare a norma di legge il proprio personale contro le malattie e gli infortuni eventualmente occorsi durante il servizio.

#### **ART. 19**

##### Prevenzione e sicurezza

L'Ente, individuato ai sensi del D. Lgs. n° 81 del 9.4.2008 quale *Datore di Lavoro*, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del sopra citato decreto dallo stesso effettuata, assicura al personale universitario convenzionato ed a quello autorizzato, ivi compresi i medici in formazione, a frequentare le strutture, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'Ente medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro. L'Ente, a tutela della salute del personale universitario ed a quello autorizzato, ivi compresi



i medici in formazione, realizza inoltre la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'Ente.

L'Ente, se struttura di prima assegnazione, si assume l'onere di effettuare entro un mese dall'immatricolazione gli accertamenti tesi a dimostrare l'idoneità alla mansione specifica del medico in formazione.

## **ART. 20**

### **Riservatezza**

Ciascuna parte si impegna a trattare come riservate tutte le informazioni indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici e di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito della presente convenzione.

Le informazioni riservate non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni riservate quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

## **Art. 21**

### **Ricerca scientifica**

Le Parti convengono sulla irrinunciabilità, per un moderno centro di assistenza, di ricerca e di formazione in campo sanitario, di un impegno istituzionale congiunto nella ricerca biomedica, anche in riferimento alle ricadute che essa ha sulla qualità assistenziale e sulla



formazione sia degli studenti sia dei suoi operatori.

In tal senso, l'Ente e l'Università si impegnano a favorire in ogni modo lo sviluppo della ricerca scientifica, intesa come patrimonio irrinunciabile di entrambi.

I progetti di ricerca universitaria (ricerca e sperimentazione) dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti ed autorizzati con atto formale dall'ASP IMMeS e PAT e dall'Università.

I progetti di ricerca universitaria che verranno svolti presso l'Ente dal personale universitario che presta servizio presso le UU.OO.CC. convenzionate e da personale universitario docente avente solo compiti didattici e di ricerca di cui all'art. 12 saranno inquadrati nel piano delle ricerche delle strutture universitarie di riferimento del personale nonché, per quanto compatibili, nella programmazione pluriennale di ricerca dell'Ente.

Potranno essere previsti anche progetti di ricerca congiunti tra personale universitario e personale ospedaliero dell'Ente.

Le Parti si impegnano ad indicare entrambi gli Enti nelle pubblicazioni di tutte le ricerche svolte presso l'Ente, che vedano coinvolto personale di entrambe le Istituzioni.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 22 in materia di sperimentazioni cliniche, la partecipazione a bandi di ricerca e le richieste di finanziamento per progetti di ricerca da svolgere in collaborazione, che vedano come proponente e/o responsabile scientifico un docente o ricercatore di UNIMI, è disciplinata dal Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Milano, in particolare dall'art. 8

Nei suddetti casi il responsabile scientifico del progetto, in fase di proposta, concorderà tutti i dettagli con il Direttore del Dipartimento di afferenza e con gli uffici competenti delle Parti. Per l'Università il contatto è Direzione Servizi per la Ricerca [sportello.ricerca@unimi.it](mailto:sportello.ricerca@unimi.it); per l'Ente il contatto è Dipartimento Socio Sanitario, [dip.sociosanitario@pioalbergotrivulzio.it](mailto:dip.sociosanitario@pioalbergotrivulzio.it).

In generale, nel rispetto di quanto sopra, tutte le attività svolte da personale docente o





ricercatori UNIMI potranno essere annoverate, per quanto attiene il loro profilo scientifico, nelle attività di carattere istituzionale dell'Università. L'Università potrà sempre indicare i summenzionati progetti o prodotti nelle procedure di valutazione a carattere nazionale o internazionale ove compatibile con gli specifici criteri di valutazione.

Qualora il progetto di ricerca preveda l'utilizzo di campioni derivanti da pazienti arruolati presso l'Ente, l'Ente, nel rispetto del progetto di ricerca, del consenso informato acquisito e della normativa europea e nazionale in materia di privacy, garantisce ai ricercatori dell'Università il pieno accesso e il diritto di utilizzo a fini di ricerca di detti campioni e dei dati derivanti dalla raccolta e analisi degli stessi, a titolo gratuito. Ulteriori condizioni di trasferimento e utilizzo dei campioni potrà essere regolamentato da specifico accordo tra le Parti. L'Ente si impegna a dare inoltre il supporto necessario ad ottenere eventuali approvazioni da parte del proprio comitato etico e, ove necessario, a raccogliere i consensi informati da parte dei pazienti/donatori.

Allo scopo di favorire la formazione di gruppi di ricerca tali da consentire un ottimale raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, l'Ente nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari di Ateneo - potrà mettere a disposizione dell'Università i finanziamenti necessari per l'istituzione di posti di ricercatore o professore universitario e/o finanziare, annualmente, assegni di collaborazione alla ricerca ai sensi dell'art. 22 comma 3° della legge 240/2010.

Per quanto riguarda i risultati e la proprietà intellettuale generata dall'attività di ricerca scientifica di cui al presente articolo, si farà riferimento a quanto previsto al successivo articolo 22.

## Art. 22

### Sperimentazione clinica e proprietà intellettuale

Le Parti concordano sulla importanza, per entrambe, dello sviluppo della sperimentazione



clinica, intesa come strumento di sviluppo culturale e professionale nel campo della ricerca applicata e di autofinanziamento per la ricerca svolta all'interno del complesso didattico - assistenziale.

La conduzione di studi di tipo sperimentale caratterizzati dalla somministrazione di un trattamento e dalla valutazione dei suoi effetti, riconducibili al D.M. 15/07/97, compete all'Ente, nel rispetto della normativa in materia e potrà prevedere il coinvolgimento di docenti/ricercatori universitari convenzionati e/o del personale universitario avente solo compiti didattici e di ricerca. Il docente/ricercatore universitario convenzionato e/o il personale universitario avente solo compiti didattici e di ricerca è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze dell'Università (email: sportello.DIVCO@unimi.it) e i termini di un suo coinvolgimento saranno concordati tra le Parti.

Le Parti rinviando a specifico accordo la disciplina della sperimentazione clinica svolta presso l'Ente che preveda la partecipazione di personale universitario convenzionato e di personale docente con soli compiti didattici e di ricerca di cui all'art. 12. Le Parti concordano fin d'ora che in tale accordo verranno stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento delle sperimentazioni, i ruoli delle Parti e il riconoscimento per il contributo del personale universitario interessato.

Qualora dall'attività clinica/assistenziale e di ricerca svolta presso l'Ente dal personale universitario di ruolo (quali professori, ricercatori, tecnici e tecnici amministrativi), nonché da soggetti non strutturati nei ruoli dell'Università (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, specializzandi, assegnisti, collaboratori, studenti, borsisti, dottorandi) derivino diritti di proprietà intellettuale e/o risultati suscettibili o meno di protezione tramite brevetto d'invenzione industriale, modello di utilità o altro titolo assimilabile, si applicherà il principio della proprietà comune delle Parti.

Fermo restando in ogni caso le disposizioni di legge in materia e quanto disciplinato dai



regolamenti interni in materia di proprietà intellettuale adottati dalle Parti, nonché il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, ai fini della gestione delle tematiche riguardanti la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale e dei risultati brevettabili o tutelabili eventualmente scaturiti da ricerche e/o attività congiunte tra i due Enti si farà riferimento ad uno specifico accordo per la gestione della proprietà intellettuale da predisporre congiuntamente a cura dei rispettivi uffici di trasferimento tecnologico e approvato dalle Parti.

Le Parti si impegnano a definire con tale accordo le modalità di valutazione e protezione dei diritti di proprietà intellettuale, i principi per la definizione delle quote di co-titolarità tenendo in considerazione i contributi di ciascuna Parte al conseguimento dei risultati inventivi, il riconoscimento del contributo inventivo dei ricercatori coinvolti, le modalità di comunicazione delle proposte di brevettazione, le modalità di uso e sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale, le modalità di gestione e supporto delle spese relative alla protezione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale. In ogni caso, le Parti assumono l'impegno di adottare tempestivamente ogni atto o comportamento utile per la migliore protezione e valorizzazione delle invenzioni prodotte e della proprietà intellettuale generata.

Fatto salvo quanto sopra, qualora i diritti di proprietà intellettuale derivassero da attività di ricerca oggetto di finanziamenti e/o accordi con Soggetti finanziatori privati, la disciplina relativa alla proprietà intellettuale verrà stabilita negli specifici accordi tra le Parti e/o l'Ente finanziatore.

Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali informazioni, dati, know-how, notizie provengono.



In generale, nel rispetto di quanto sopra, tutte le attività svolte da personale docente o ricercatori UNIMI potranno essere annoverate, per quanto attiene il loro profilo scientifico, nelle attività di carattere istituzionale dell'Università. L'Università potrà sempre indicare i summenzionati progetti o prodotti nelle procedure di valutazione a carattere nazionale o internazionale ove compatibile con gli specifici criteri di valutazione.

## ART. 23

### Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali dei medici in formazione ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Geriatria ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dai medici in formazione nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.



Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Ente convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 19 della presente convenzione.

L'Ente Convenzionato si impegna a nominare i medici in formazione che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E. I medici in formazione potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:

- <http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm> - "Informativa sulla privacy e gestione dei dati"
- "Informativa per enti in convenzione per attività di tirocinio" per l'Ente Convenzionato e "Informativa trattamento dati personali per gli utenti delle Segreterie Studenti" (quest'ultima per i medici in formazione).



L'Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo [www.iltrivulzio.it](http://www.iltrivulzio.it) ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P.' followed by a cursive 'N'.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

#### **ART. 24**

##### Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

#### **ART. 25**

##### Commissione Paritetica

Le Parti prevedono, per l'esame degli eventuali problemi connessi con l'attuazione della presente convenzione - anche di natura organizzativa e disciplinare, la costituzione di una commissione paritetica, così composta:

- Il Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Direttore del Dipartimento cui afferisce il Direttore della struttura convenzionata ed il Direttore della Scuola di Specializzazione per l'Università;



- Il Direttore Generale e il Direttore del Dipartimento Socio Sanitario per l'Ente.

## **ART. 26**

### Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 4 (quattro), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

L'Ente si impegna a comunicare all'Università, a mezzo pec o raccomandata RR almeno 3 mesi prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Geriatria le Parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

Qualora venga meno l'interesse al rinnovo, la presente convenzione cesserà i suoi effetti alla naturale scadenza. Sono in ogni caso assicurati gli effetti fino alla conclusione dell'anno accademico in corso.

## **ART. 27**


### Recesso

Le Parti, per motivate ragioni, potranno recedere anticipatamente dalla presente convenzione, per iscritto, con un preavviso di almeno 6 mesi da inoltrare con raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Università potrà recedere in qualsiasi momento dall'accordo convenzionale qualora dovessero venir meno le finalità di cui all'art. 2.

## **ART. 28**

### Imposte





Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è stata assolta mediante marca da bollo di € 16,00 identificativo n. 01201034371714 del 21.06.2021 apposta in allegato”

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

#### **ART.29**

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

#### **ART. 30**

##### Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari, nonché ai vigenti Protocolli d'Intesa Regione/Università lombarde che disciplinano la stipula delle convenzioni attuative tra Università ed Enti Sanitari.

Milano, li.....

Università degli Studi di Milano

Il Rettore

Il Direttore Generale

#### **ALLEGATI:**

Allegato “A”: definizione della Struttura Complessa convenzionata

Allegato “B”: personale universitario convenzionato

Allegato “C”: personale universitario non convenzionato



**ALLEGATO "A"**

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
IN GERIATRIA**

(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n° 402 del 13.6.2017  
recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e  
assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL'U.O./S.C. POSTA A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA **UOC Geriatria e Cure Intermedie ad Indirizzo**

**Cardiologico e Pneumologico**

CODICE NSIS <sup>1</sup> U.O.

**030127**

DIRETTORE U.O.

**Prof. Marco Froidi**

STRUTTURA SANITARIA

**ASP IMMeS Pio Alberto Trivulzio**

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	SI	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISIATRIA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN .....	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	SI ATENEO.....	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ..... Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ..... Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare	

<sup>1</sup> NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).



STANDARD STRUTTURALI			
A) FONDAMENTALI devono essere necessariamente tutti presenti nella struttura di sede e in quella collegata	Degenza	SI N° Posti Letto 120	NO
	RSA o Lungodegenza	NO	
	Ambulatori	4	
	Day Hospital	25	
	Riabilitazione	SI	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO	Se non presente nella U.O. indicare se presente
B) ANNESSI* *almeno quattro degli standard annessi devono essere presenti nella struttura di sede o nella Azienda che la ospita e due nella struttura collegata o nella Azienda che la ospita	Ecografia diagnostica	SI	
	Diagnostica Metabolica	SI	
	Diagnostica Respiratoria	SI	
	Diagnostica Vascolare	SI	
	Diagnostica Cardiologica	SI	
	Diagnostica Urologica	SI	
	Diagnostica Reumatologica	SI	
	Diagnostica	SI	
	Diagnostica	SI	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO
C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI	Radiologia e diagnostica per immagini	SI

*P. M.*

DELLA AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE E LA STRUTTURA COLLEGATA	DEA di 1° o 2° livello	NO
	Medicina di Laboratorio	SI

STANDARD ORGANIZZATIVI		Indicare
PERSONALE MEDICO	MEDICI	12
	MEDICI GERIATRI	4
PERSONALE SANITARIO	INFERMIERI	25
	TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE	18
	OPERATORI TECNICI	36

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Indicare numero (volume complessivo)	Parametri individuati dal D.I.	Parametri individuati dal D.I. 402/2017
A) RICOVERI ANNUI E PRESTAZIONI ANNUE (comprehensive dei ricoveri ospedalieri ed in strutture territoriali RSA)	DEGENZE	994	N. 900	N. 300
	DAY HOSPITAL	37		
B) ATTIVITA' DIAGNOSTICA ANNUA	RSA E/O LUNGODEGENZA		N. 300	
	ATTIVITÀ AMBULATORIALE E/O DAY SERVICE	13106	N. 800	N. 250

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI	Indicare il Volume annuale dell'U.O.
Nella colonna a fianco deve essere indicato il volume annuale dell'attività assistenziale dell'UO con riferimento alle prestazioni di seguito indicate che	

*P.N.*

Aver redatto e firmato cartelle cliniche di pazienti ricoverati o	7500
Aver eseguito personalmente esplorazioni rettali	150
Aver eseguito personalmente posizionamento di linee venose periferiche	400
Aver eseguito personalmente posizionamento di sondini naso-gastrici	300
Aver eseguito personalmente posizionamento di cateteri vescicali	600
Aver eseguito personalmente manovre invasive (esecuzione di 10	30
Aver eseguito detersione e medicazione di piaghe da decubito, ulcere	250
Aver eseguito il bilancio idro-elettrolitico e nutrizionale di pazienti	300
Aver eseguito e controfirmato esami elettrocardiografici	500
Aver eseguito e controfirmato esami emogasanalitici arteriosi	500
Aver acquisito competenza sulle tecniche di base ed avanzate di rianimazione cardiopolmonare (BLS e ACLS) ed aver partecipato od eseguito manovre di rianimazione su paziente o manichino	10
Aver discusso con un esperto esami ecocardiografici	150
Aver discusso con un esperto esami angiografici	0
Aver discusso con un esperto TC o RMN encefalo	50
Aver discusso con un esperto Rx torace	300
Aver discusso con un esperto Rx rachide, Tc torace e addome	200
Aver partecipato a procedure di valutazione multidimensionale in diversi nodi della rete dei servizi (Distretto, RSA, Centro Diurno), imparando a gestire la continuità dell'assistenza al paziente geriatrico	150
Aver eseguito consulenze geriatriche presso altri Reparti	0
Aver discusso spirometrie	0
Aver partecipato alla conduzione di sperimentazioni cliniche controllate	0
Aver acquisito esperienza nella valutazione clinica, strumentale e laboratoristica della malnutrizione calorico-proteica e degli interventi di	SI

nutrizione clinica	
Saper utilizzare strumenti diagnostici pratici quali l'elettrocardiografo, il	SI
Aver acquisito esperienza nella utilizzazione di programmi didattici	SI
Aver prestato servizio per almeno 2 settimane presso ciascuno dei seguenti ambulatori/servizi: demenza; Parkinson/disturbi del movimento; diabetologia; urodinamica; riabilitazione funzionale, con	SI

L'U.O. viene inserita da parte della Scuola come:

### **Struttura Collegata**



**ALLEGATO B - PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZIONATO**

**Prof. Marco Frolidi - professore associato del SSD MED/09 - MEDICINA INTERNA -  
Direttore.**

*P. Frolidi*

**ALLEGATO C - PERSONALE UNIVERSITARIO NON CONVENZIONATO**

*P. R.*



Con riferimento alla

**CONVENZIONE PER LA DIREZIONE UNIVERSITARIA DELLA U.O.C. GERIATRIA E CURE INTERMEDIE  
A INDIRIZZO CARDIOLOGICO E PNEUMOLOGICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  
PROFESSIONALIZZANTI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA**

**Tra**

L'Università degli Studi di Milano (di seguito, per brevità, Università o "Ateneo"), codice fiscale 80012650158 con sede a Milano, con sede in Via Festa del Perdono n. 7, rappresentata dal Rettore pro tempore, professor Elio Franzini, nato a Milano il 19 maggio 1956, domiciliato presso la sede predetta

di seguito indicata "Università" o "Ateneo"

**E**

l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio con sede in Milano, Via Marostica, 8 - 20146 - Codice Fiscale 04137830966 e P. I.V.A. 04137830966, in persona del suo Direttore Generale e Rappresentante Legale dell'Ente Dott. Giuseppe Calicchio nato a Vigevano (PV) il 14/11/1971 domiciliato per la carica presso la sede sociale di Via Marostica n.8, di seguito indicato "Ente"

- *entrambe congiuntamente denominate "Parti"* -

si attesta

di aver assolto alla relativa imposta di bollo attraverso n. 1 marche da bollo di € 16,00 identificativo n. 01201034371714 del 21.06.2021, qui apposta.

Milano, 2.7.2021

Il Direttore Generale  
(Dott. Giuseppe Calicchio)

